

La Seduta avviene in videoconferenza ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 06/07/2020.

Il Sindaco è presente in Sede, mentre il Segretario Comunale avv. Maurizio Lucca, la Vice Sindaco Pagani Linda e l'assessore Comunale Vaccaro Martina sono collegati simultaneamente da remoto mediante il programma whatsapp.

L'identità personale dei partecipanti, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel regolamento comunale, è stata accertata dal Segretario Comunale.

PREMESSO che:

- Il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. possesso cittadinanza iure sanguinis), è un procedimento che si può espletare presso i Consolati italiani oppure presso i Comuni italiani, ma a condizione che il richiedente sia regolarmente iscritto nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR);
- L'Ufficio di Stato Civile sta ricevendo un numero sempre maggiore di richieste di istruttoria della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" da parte di stranieri residenti all'estero;
- Pervengono all'Ufficio Stato Civile numerose richieste da parte di Consolati di trascrizione di atti formati all'estero;

CONSIDERATO che i procedimenti in oggetto richiedono complesse istruttorie in quanto:

- Richiedono una verifica accurata della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d'origine dell'avo emigrato all'estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero dell'Interno), sia da analoghe Istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;
- Necessitano di accurato studio e di applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni;
- Sovente la documentazione allegata all'istanza presenta incongruenze sulle generalità dell'avo emigrato all'estero e dei suoi ascendenti/discendenti che, pertanto, al fine di consentire all'Ufficio Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata;

RITENUTO in particolare, che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis necessita di un rilevante impiego di tempo, dovendo procedere all'analisi della documentazione, verifica ed integrazione con altri Comuni, Consolati e che, a conclusione del riconoscimento segue la trascrizione degli atti di stato civile dell'interessato, di eventuali figli ulteriori incombenze anagrafiche ed elettorali;

ATTESO che i cittadini stranieri sempre più spesso scelgono di avviare la pratica di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presso i Comuni italiani, anche a prescindere dal Comune di origine dell'avo emigrato all'estero, al fine di abbreviare i tempi procedurali per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte dei Consolati italiani fissati in 730 giorni;

CONSIDERATE le ulteriori richieste di trascrizione degli atti formati all'estero da parte delle Autorità Consolari;

CONSIDERATO che il personale dell'Ufficio Comunale Demografici non risulta numericamente adeguato per garantire il rispetto del termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento succitato, ai sensi della Legge 241/1990;

VISTI:

- Legge n. 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza";

- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il D.P.R. 396/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero dell’Interno:

- Prot. K.28.1 del 08.04.1991 avente oggetto “riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”;
- Prot. n. 200706012-15100/397 n. 26 del 01.06.2007 avente per oggetto “Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, nella quale si fa presente l’incremento di casi di falsificazione o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e che, pertanto, è necessaria un’estrema cautela nell’acquisizione e valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza;
- Prot. n. 200706371/15100-14865 n. 32 del 13.06.2007 avente per oggetto “Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita” nella quale si precisa che la ricevuta della “dichiarazione di presenza” possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”;

VISTO l’art.9 c. 1 titolo II del Regolamento Comunale sul diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, approvato con delibera C.C. n. 24 del 29.12.2017 che disciplina i termini procedurali in 30 giorni;

VERIFICATO che non risulta indicato, per i procedimenti in esame, un termine diverso da quello generalmente indicato dall’art. 2 L. 241/1990 e che risulta praticamente impossibile evadere agli adempimenti previsti senza travalicare tale termine;

RITENUTO pertanto, in ragione della complessità procedimentale e del numero dei procedimenti da svolgere, di fissare il termine di centottanta (180) giorni per la conclusione dei seguenti procedimenti nell’ambito del servizio dello stato civile:

- Cittadinanza-naturalizzazione;
- Cittadinanza – riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
- Trascrizione di atti formati all’estero nei registri di stato civile.

CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell’adozione del presente dispositivo;
2. Di fissare il termine di centottanta (180) giorni per la conclusione dei seguenti procedimenti nell’ambito del servizio di stato civile:
 - Cittadinanza-naturalizzazione;
 - Cittadinanza – riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
 - Trascrizione di atti formati all’estero nei registri di stato civile;
3. Di comunicare al Consiglio Comunale nella prossima seduta quanto indicato nella presente delibera;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4[^] comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.